

Adcl, 19 FEB 2007



12:40
LAUSILIARIO

DELLI ZOTTI SARA
PAT. MI 5883336 X
n° 04. 03. 2003
METC-MI

SEQUESTRO

N. 5/28763

ON.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Milano

Ill.mo Signor Procuratore

I sottoscritti,

Ella Roberto Cestari, nella sua qualità di Presidente della Onlus *Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (C.C.D.U.)* e legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, Viale Monza n. 1; associazione ideologicamente collegata al CCHR, gruppo di riforma sociale fondato dalla Chiesa di Scientology, unitamente al Prof. emerito di psichiatria, Thomas Szasz.

Marco Crescenzi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Onlus *Agenzia per lo Sviluppo del Non Profit (ASVI)* con sede in Roma, Via E. Vaselli 21;

Paolo Barletta, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del *Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione - Onlus (Ce.Svi.C.)*, con sede in Roma, Via Gioberti n. 54;

espongono alla S.V. Ill.ma i fatti sotto narrati.

Il CCDU, unitamente alle Onlus ASVI e Ce.Svi.C., hanno dato vita in Italia alla campagna culturale a mezzo stampa "Perchè non accada anche in Italia ..." contro la somministrazione di psicofarmaci ai minori, unitamente, peraltro, alla World Dance Alliance Europe (WDA), che agisce, in tutta Europa, sotto il patrocinio dell'Unesco.

Il primo atto di detta iniziativa è stato la redazione e la diffusione di un milione di copie dell'opuscolo qui leggibile in allegato n. 1; alle scuole, alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ai due rami del Parlamento, ai media italiani ed internazionali.

La campagna ha avuto il patrocinio del **Segretariato sociale della RAI** – oltrechè di organismi e personalità di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'editoria, del volontariato (cfr. la controcopertina dell'opuscolo prodotto sopra).

L'esordio è stato indubbiamente di grande successo, tanto che si è già pensato di replicare la brillante iniziativa.

~~Alla fine del novembre 2006~~ lo scrivente Presidente della C.C.D.U. apprendeva che il ~~14 ottobre del 2006~~ era apparso sul sito di news group **free.it.religioni.scientology**, uno scritto a firma Alessia, spedito dall'indirizzo di Alessia Guidi denominato <alessia.gu ... @libero.it> (allegato n. 2) nel quale questa persona, dopo aver fatto riferimento al fatto che il C.C.D.U. è "parte integrante" della Chiesa di Scientology e che, a suo dire – è la signora pare molto bene informata degli *interna corporis*, almeno, lo vuol dare a vedere – ingloberebbe CCDU, si spingeva ad affermare:

"La Chiesa di Scientology, tramite il CCDU, sta raccogliendo fondi con la distribuzione dell'opuscolo della sua campagna".

Metteva a parte di ciò i sottoscritti Marco Crescenzi e Paolo Barletta, che rapidamente potevano leggere sul web la richiamata affermazione.

L'affermazione, oltrechè **completamente falsa** è massimamente diffamatoria per le Onlus rappresentate dagli scriventi, che a dire della Guidi, si sarebbero prestate al turpe commercio, tanto da esporle alla pubblica deprecazione.

Viceversa la campagna, di grande successo, ha, naturalmente, avuto i caratteri dell'assoluta gratuità. È peraltro difficile anche soltanto immaginare che si potessero raccogliere fondi dai destinatari delle brochure, in massima parte costituiti da

insegnanti di scuole elementari e medie, da sindaci ed enti amministrativi, da parlamentari e giornalisti.

Si appalesa così come sia stato unico scopo della Guidi, quello di diffamare pesantemente le organizzazioni qui rappresentate.

~~Diffamazione aggravata sia dall'attribuzione del fatto~~ infamante determinato, sia perchè arrecata con il più potente mezzo di pubblicità del nostro tempo (art. 595, secondo e terzo comma C.P.), il web.

Non sussistono problemi circa la diffusione che il messaggio ha avuto, posto che è di immediata percettibilità costatare, accedendo all'indicato sito di news group, il numero dei contatti che lo stesso ha ricevuto.

In merito alla gratuità della consegna di questo milione di pubblicazioni, sin da ora si possono indicare come testimoni i signori:

1. Elisabetta A
2. Andrea D'A

Tutto quanto sopra premesso, i concludenti Elia Roberto Cestari per la CCDU, Marco Crescenzi per ASVI, Paolo Barletta il Ce.Svi.C., intendono sporgere, così dimostrando la volontà che si proceda penalmente, formale

denuncia – querela

~~contro Alessia Guidi (o~~, eventualmente, qualora si tratti di ~~un nickname~~ contro la persona che dietro tale nome si nasconde) nonché contro eventuali concorrenti al perfezionamento della condotta, per tutti quei reati che la S.V. Ill.ma potrà ravvisare nei fatti sopra esposti.

Attesa la permanenza dello scritto in rete, agli indirizzi web già evidenziati in narrativa,

chiedono

che venga sottoposta ~~a sequestro preventivo~~ la pagina internet (prodotto informatico/editoriale, inteso come insieme di hardware e di software il quale genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati) ~~con il~~ ~~oscuramento della pagina~~, mezzo attraverso il quale il reato è stato commesso e i cui effetti vengono ora perpetuati; esso, infatti, in quanto prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 61 del 2001, si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa non periodica o clandestina, così come dispone l'art. 1 della Legge citata che richiama l'art. 2 della Legge n. 47/1948.

Conseguentemente e più in generale nel caso in cui le generalità "Alessia Guidi" nascondano l'anonimo, dovrà ritenersi responsabile, insieme a questi da identificare, anche l'editore o provider che dir si voglia (cfr. la nota vicenda Google sul filmato di violenza a danno di minore handicappato, di questi giorni, nel quale l'ufficio in indirizzo ha ritenuto la responsabilità concorsuale del motore di ricerca).

Per quanto attiene poi alla competenza territoriale a conoscere della presente istanza di punizione, si ritiene possa esser stabilita nel luogo di residenza della scrivente parte offesa principale – C.C.D.U. con sede in Milano in viale Monza n. 1 – che coincide con il luogo nel quale è stato cagionato il danno, pertanto nel circondario del Tribunale di Milano (Cass. Civ. Sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591, in Resp. Civ. e prev. 2002, 1327).

I concludenti si riservano il diritto di esercitare le facoltà della persona offesa nell'istaurando procedimento e, quindi, di costituirsi parte civile nel processo per ottenere l'integrale risarcimento di ogni danno patito, materiale, morale e di immagine.

Con espressa richiesta di essere avvisati nel non creduto caso di richiesta di archiviazione della presente denuncia – querela.

Atto di N. 78/2/2007
 e intese all'ent della
 deposito numero di volute
 molefmi

GIULIO BENEDETTI Sostituto

Nominano quale difensore e procuratore l'Avv. Pilerio Plastina del Foro di Milano e presso questi in Milano, in Viale Regina Margherita n. 35, eleggono il proprio domicilio, legale al quale conferiscono tutte le facoltà di legge.

Si producono gli scritti indicati in narrativa sub. doc. 1-2 e si indicano, allo stato come testi sulla falsità della notizia propalata i signori:

1. Elisabetta A
2. Andrea D'A

di cui in prosieguo verranno forniti gli indirizzi ove sono reperibili.

Delegano, infine, il nominato difensore al deposito del presente atto.

Milano, 29 gennaio 2007

Avv. Pilerio Plastina

Elia Roberto Cestari

Paolo Barletta

Marco Crescenzi

Sono firme autentiche

Avv. Pilerio Plastina

Delego al materiale depositato la Signora Sere
Delli Zotti, del mio studio.

Avv. Pilerio Plastina